



# COMUNE DI LORIA

*Provincia di Treviso*

## SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENTIVO

### ORDINANZA DEL RESPONSABILE

**N. 40 DEL 26/09/2024**

**OGGETTO:** Ordinanza di istituzione del senso unico alternato nelle vie Ronchi e Vignola, interessate dai lavori di allacciamento delle utenze a completamento dei lavori di realizzazione della nuova rete fognaria e sostituzione di quella acquedottistica da parte della ditta Gecoma S.r.l. di Farra di Soligo (TV), per conto dell'Alto Trevigiano Servizi S.p.A. - Proroga Ordinanza n. 31 fino al 31.10.2024.

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, giusto il decreto Sindacale di nomina n. 4 del 01.07.2024;

Vista la richiesta del 23.09.2024 volta ad ottenere la proroga dell'Ordinanza n. 31/2024 di istituzione del senso unico alternato nelle vie Ronchi e Vignola, già prorogata con Ordinanza n. 35, inoltrata dalla ditta Gecoma S.r.l. di Farra di Soligo (TV) e pervenuta al protocollo comunale in data 23.09.2024 al n. 13130 per ultimare gli allacci alla nuova rete fognaria e acquedottistica per conto dell'Alto Trevigiano Servizi S.p.A.;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta al fine di consentire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza;

Visti:

- il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;
- il Decreto 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- gli artt. 5 e 6 del vigente Codice della Strada;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, e successive modifiche ed integrazioni e la L. 15 maggio 1997 n° 127 e successive modifiche ed integrazioni;

#### ORDINA

che l'istituzione del senso unico alternato nelle vie Ronchi e Vignola, interessate dai lavori di allacciamento delle utenze alle nuove reti acquedottistiche e fognarie, da effettuarsi a cura della ditta Gecoma S.r.l. di Farra di Soligo (TV) per conto dell'Alto Trevigiano Servizi S.p.A., **prosegue fino al 31.10.2024**, alle stesse condizioni e prescrizioni disposte dalle Ordinanze n. 31 del 26.06.2024.

Responsabile unico del cantiere per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente ordinanza è la Ditta Gecoma S.r.l. di Farra di Soligo (TV) via Verdi n. 21, p.i. 04754810267.

Possono derogare alla presente Ordinanza i mezzi in servizio di Polizia e Soccorso.

La ditta suddetta è tenuta a rispettare eventuali disposizioni integrative impartite dalla Polizia Locale e/o dal personale dei servizi stradali di cui all'art. 12 del C.d.S., qualora le ritenessero necessarie al fine di migliorare la sicurezza stradale o la fluidità del traffico.

Si declina ogni responsabilità civile e penale per danni a cose e/o persone per qualsiasi accadimento relativo alla presente ordinanza, rimanendo sollevati da qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale ed i suoi dipendenti.

Dovrà essere sempre garantita ai frontisti e agli aventi diritto, la possibilità di accedere od uscire liberamente dalle proprie abitazioni con i veicoli da loro condotti, nel rispetto della sicurezza stradale.



# COMUNE DI LORIA

*Provincia di Treviso*

---

L'ufficio messi notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge.

La presente Ordinanza deve intendersi rilasciata solo ed esclusivamente ai sensi del Codice della Strada per la sospensione e/o limitazione del traffico veicolare, salvo diritti di terzi, e non sostituisce eventuali altri provvedimenti di altri Enti eventualmente necessari per l'attività di cui trattasi.

A norma dell'art. 3, comma 4° della legge 7 agosto 1990 n. 241 si avverte che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo del Comune o in alternativa, entro lo stesso termine all'Ispettorato Generale per la Circolazione e La Sicurezza Stradale presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il personale preposto ai servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, è incaricato di far rispettare gli obblighi del presente provvedimento.

*Allegati:*

- *Ordinanza n. 31 del 25.06.2024*
- *Ordinanza n. 35 del 29.07.2024*

IL RESPONSABILE